

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1595

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CLEMENTE CARTA, POLIZIO, IANNUZZI, TANCREDI, CIMMINO

Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo
dei professori universitari associati

Presentata il 23 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 7 agosto 1990, n. 239, consente ai professori ordinari, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la possibilità di esercitare un'opzione per restare in ruolo fino al compimento del settantesimo anno o essere collocati fuori ruolo.

Diversamente, i professori associati, ex stabilizzati, rimangono in ruolo fino a settanta anni, senza dover esprimere alcuna opzione, e i professori associati ex assistenti, che sono particolarmente numerosi nelle facoltà di medicina, sono collocati

obbligatoriamente fuori ruolo a sessantacinque anni, senza possibilità di esercizio dell'opzione accordata invece ai colleghi.

La presente proposta di legge si propone di assicurare lo stesso trattamento a tutti i professori associati, stabilizzati o assistenti, in quanto tutti hanno superato lo stesso concorso per svolgere, in effetti, identiche funzioni.

La normativa presentata ha ricevuto l'approvazione nella X legislatura, da parte della I Commissione (Affari costituzionali) in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il collocamento fuori ruolo dei professori universitari associati di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 239, è facoltativo.

2. I professori universitari associati possono optare per il collocamento fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 239.

3. Resta fermo il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età e sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti previsti da leggi in vigore.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, previa domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai professori associati collocati fuori ruolo a norma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 239. Le competenti autorità accademiche provvedono ad attribuire ai professori riammessi in ruolo i precedenti incarichi didattici, di ricerca o di assistenza.

ART. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 239, è abrogato.